

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

DETERMINAZIONE

N. A11019 del 29/10/2012

Proposta n. 22901 del 26/10/2012

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Asse IV Leader. DGR 283/2011. Approvazione del procedimento per la pronunzia della decadenza dal contributo.

Proponente:

Estensore	VIVA STEFANO	_____
Responsabile del procedimento	LEONELLI ALESSIO	_____
Responsabile dell' Area	R. ALEANDRI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Asse IV Leader. DGR 283/2011. Approvazione del procedimento per la pronunzia della decadenza dal contributo.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Coordinamento e Programmazione Comunitaria;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale”;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Dirigenziale A06551 del 26 giugno 2012 concernente “Delega ex art. 166 del r.r. 1/2002 al direttore della Direzione regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio e successive modifiche e integrazioni, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008 e la revisione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 approvata con la decisione della Commissione Europea C (2009) n. 10345 del 17 dicembre 2009;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5 del 13 gennaio 2012 “Presenza d'atto dell'approvazione della modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea con nota ref. Ares (2011) 1152521;

VISTO in particolare l'Asse IV "Leader" del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013;

VISTA la DGR n. 412 del 30 maggio 2008, pubblicata sul s.o. n. 62 al BURL n. 21 del 7 giugno 2008, con la quale sono state approvate, tra l'altro, le disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 308 del 23 giugno 2010 concernente "Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013. DGR 359/2009 - Bando Asse IV Leader. Approvazione graduatoria delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) presentate dai Gruppi di Azione Locale (GAL)";

VISTE le determinazioni del Dipartimento Istituzionale e Territorio con le quali sono state singolarmente approvate le versioni definitive dei Piani di Sviluppo Locale dei Gruppi di Azione Locale del periodo 2007/2013:

- Determinazione n. A0608 del 1 febbraio 2011: approvazione Piano di Sviluppo Locale "Terre di qualità" del GAL Castelli Romani e Monti Prenestini;
- Determinazione n. A0611 del 1 febbraio 2011: approvazione Piano di Sviluppo Locale "Teverina: un laboratorio per la creazione di un sistema territoriale di qualità" del GAL In Teverina;
- Determinazione n. A0581 del 1 febbraio 2011: approvazione Piano di Sviluppo Locale "Le vie della sostenibilità" del GAL Versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo;
- Determinazione n. A0610 del 1 febbraio 2011: approvazione Piano di Sviluppo Locale "Civiltà rurale in terra ernica" del GAL Ernici Simbruini;
- Determinazione n. A0609 del 1 febbraio 2011: approvazione Piano di Sviluppo Locale "Intervento di sviluppo integrato dei Monti Cimini" del GAL Etrusco Cimino;
- Determinazione n. A0613 del 1 febbraio 2011: approvazione Piano di Sviluppo Locale "Segnali di qualità per una ruralità multifunzionale" del GAL Tuscia Romana;
- Determinazione n. A0612 del 1 febbraio 2011: approvazione Piano di Sviluppo Locale "La sabina un territorio da offrire" del GAL Sabino;
- Determinazione n. A0607 del 1 febbraio 2011: approvazione Piano di Sviluppo Locale del GAL Terre Pontine;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 17 giugno 2011 concernente "Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013. Asse IV Leader. DGR 308/2010. Approvazione del "Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader del PSR Lazio 2007/2013";

CONSIDERATO che detto "Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader del PSR Lazio 2007/2013", nella parte VI "Procedimento di decadenza", ha stabilito che con successivo provvedimento sarà disciplinato il procedimento di pronuncia della decadenza dall'aiuto;

RITENUTO pertanto necessario approvare il provvedimento che disciplina il procedimento di pronunzia della decadenza dall'aiuto per l'Asse IV Leader;

VISTA la nota della Direzione Regionale Agricoltura prot. n. 115021 del 15 marzo 2011 con la quale sono state definite le disposizioni operative per il procedimento di pronunzia della decadenza per gli Assi I, II e III del PSR Lazio 2007/2013;

VISTO il documento concernente il procedimento per la pronunzia della decadenza dal contributo per l'Asse IV Leader del PSR Lazio 2007/2013, allegato 1 alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare il documento concernente il procedimento per la pronunzia della decadenza dal contributo per l'Asse IV Leader del PSR Lazio 2007/2013, allegato 1 alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell'Assessorato regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul BURL, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Direttore
Roberto Ottaviani

ALLEGATO N. 1



**UNIONE EUROPEA
FEASR**



REGIONE LAZIO

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO POLITICHE AGRICOLE E VALORIZZAZIONE PRODOTTI LOCALI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

P.S.R. LAZIO 2007/2013 – ASSE IV LEADER
(DGR 283/2011 – PARTE VI)

PROCEDIMENTO PER LA PRONUNZIA DELLA DECADENZA DAL CONTRIBUTO



“Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali”

Premessa

L'Area Coordinamento e Programmazione Comunitaria, nell'ambito delle proprie attività di monitoraggio e programmazione finanziaria del PSR 2007/2013, deve procedere, periodicamente, ad una ricognizione delle eventuali economie che si producono relativamente alle domande di aiuto finanziate nell'ambito dell'Asse IV con i Piani di Sviluppo Locale dei GAL.

L'informazione attinente le economie di spesa assume particolare rilevanza, tra l'altro, ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie che potrebbero essere oggetto di disimpegno automatico, premialità e rimodulazioni finanziarie in base a quanto stabilito dal Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader (DGR 283/2011).

In particolare, le economie di spesa possono essere determinate, tra l'altro, dai seguenti motivi:

- a) parziale realizzazione degli interventi finanziati, allorché ai beneficiari per i quali è stata autorizzata l'erogazione del saldo finale è stato definitivamente riconosciuto un contributo pubblico complessivo inferiore a quello concesso in origine;
- b) pronuncia della decadenza totale o parziale dall'aiuto nei confronti dei beneficiari per i quali sono state riscontrate inadempienze.

Stante quanto sopra, si rileva, in primo luogo, l'esigenza di effettuare una periodica ricognizione delle domande di aiuto che rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a).

A tale riguardo, i GAL, sulla base delle informazioni presenti nel SIAN, procedono, per ciascuna Misura del PSL, alla individuazione delle domande di pagamento per le quali si è concluso il procedimento amministrativo ed è stata autorizzata l'erogazione del saldo finale, producendo un elenco in formato Excel, all'interno del quale, per ciascuna delle domande, si dovrà specificare: Numero domanda di aiuto - Beneficiario - CUAA - Atto del GAL con il quale è stata dichiarata l'ammissibilità - Contributo totale concesso - Contributo totale erogato - Economia di spesa.

Per quanto riguarda la pronuncia della decadenza totale o parziale dall'aiuto, di cui alla precedente lettera b), si riporta di seguito il procedimento da seguire con l'indicazione dei compiti dei GAL.

1. Aspetti generali

La decadenza totale o parziale del beneficiario dagli aiuti, con conseguente revoca, totale o parziale, del contributo concesso, può essere pronunziata a seguito delle risultanze dei controlli effettuati dalla Regione o dai GAL nell'ambito del procedimento amministrativo, ed in particolare di quelli volti a verificare il possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti (ad es. controllo amministrativo sulla domanda di pagamento, controllo in loco, controllo ex post, ecc.) e, nel caso specifico delle misure ad investimento, il rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti contenuti nel provvedimento di concessione (*controllo interno*).

Il procedimento per la pronuncia della decadenza/revoca totale o parziale del contributo può essere avviato anche a seguito delle risultanze di controlli effettuati da organi esterni all'Amministrazione regionale e ai GAL, quali ad esempio gli Organi di Polizia Giudiziaria, al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria sullo sviluppo rurale e non rientranti nel procedimento amministrativo interno alla Regione e ai GAL (*controllo esterno*).

Qualora in sede di controllo amministrativo della domanda di pagamento di acconto o saldo finale si rilevi una **parziale realizzazione delle opere o delle forniture** ammesse a finanziamento tale da non giustificare l'attivazione di un procedimento di decadenza totale dagli aiuti, il procedimento per la pronuncia della decadenza parziale dovrà essere avviato solo nel caso in cui sia necessario provvedere al recupero parziale di importi erogati a titolo di anticipazione e/o acconto. Delle parziali realizzazioni a cui non è associato un recupero si dovrà prendere formalmente atto nell'ambito degli "atti di ricognizione" periodicamente predisposti dai Direttori dei GAL.

La decadenza dagli aiuti deve essere dichiarata, infine, a seguito della **rinuncia al contributo**, da parte del beneficiario, intervenuta successivamente all'adozione dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di aiuto.

In ogni caso, qualora il beneficiario abbia percepito aiuti, la pronuncia di decadenza/revoca del contributo comporta il recupero delle somme percepite con le modalità stabilite dall'Organismo pagatore AGEA con la prot. n. DSRU.2012.1522 del 13 luglio 2012.

2. Decadenza a seguito di "controllo interno"

In tal caso, il procedimento di decadenza/revoca dell'aiuto prevede le seguenti fasi svolte dal GAL per mezzo della struttura individuata in base al proprio regolamento interno:

- a) entro 30 giorni dalla data dell'accertamento della inadempienza, il GAL comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di decadenza (contestazione scritta), specificando i motivi per cui viene avviato il procedimento e l'invito al beneficiario a fornire eventuali chiarimenti entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
- b) nel caso il beneficiario fornisca chiarimenti e/o documentazione esplicativa, il GAL provvede a svolgere una ulteriore verifica sulla esistenza dei presupposti per la pronuncia della decadenza. Tale verifica deve essere avviata entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al beneficiario per le proprie controdeduzioni e svolta mediante opportuni accertamenti che possono comprendere, qualora il riscontro documentale non sia ritenuto sufficiente, anche sopralluoghi e/o ispezioni effettuati in contraddittorio con l'interessato e regolarmente verbalizzati;
- c) entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine concesso al beneficiario per fornire chiarimenti e/o produrre documenti, in caso di accertamento definitivo della mancanza dei requisiti e/o delle condizioni previste per l'erogazione dell'aiuto o di mancata risposta alla contestazione scritta, il Direttore Tecnico del GAL predispone una proposta di decadenza totale o parziale dall'aiuto e la sottopone all'approvazione formale del Consiglio di Amministrazione (CdA) del GAL che adotta il relativo atto;

- d) entro 7 giorni dall'approvazione formale dell'atto del CdA, il GAL provvede a:
- trasmettere l'atto alle seguenti strutture della Direzione Regionale Agricoltura:
 - all'Area Controlli e Servizio Ispettivo, per consentire il monitoraggio del contenzioso;
 - all'Area Coordinamento e Programmazione Comunitaria, per il monitoraggio procedurale e finanziario dei progetti nonché per la gestione del PRD.
 - trasmettere l'atto, a mezzo raccomandata A/R, alla ditta interessata, specificando la possibilità di proporre ricorso avverso al provvedimento nei modi e nei termini di legge;
- e) qualora la pronuncia di decadenza/revoca del contributo comporti il recupero di somme indebitamente percepite, saranno svolte le seguenti operazioni nel rispetto dei modi e dei tempi stabiliti dall'Organismo Pagatore AGEA con le circolari n. 36 del 7 novembre 2008 e n. 53 dell'1 dicembre 2009:
- L'Area Coordinamento e Programmazione Comunitaria, entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell'atto formale del CdA del GAL di decadenza (data protocollo di ricezione), provvede a:
 - registrare il debito nella Procedura di Registrazione Debiti (PRD), disponibile sul portale SIAN, inserendo la scansione della documentazione relativa alla decadenza/revoca (verbali di controllo, atto di decadenza, ecc) inviata contestualmente all'atto definitivo da parte del GAL alla Direzione Regionale Agricoltura Area Coordinamento e Programmazione Comunitaria;
 - effettuare la comunicazione al GAL circa l'avvenuta iscrizione del beneficiario nel PRD specificando il "numero univoco" generato in automatico dalla PRD al momento della registrazione del debito sul portale SIAN;
 - Il GAL provvede a:
 - entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Area Coordinamento e Programmazione Comunitaria, comunica al beneficiario con Raccomandata A/R e, in presenza di fideiussione per conoscenza all'Ente garante (*RICHIESTA BONARIA*):
 - il "numero univoco" generato in automatico dalla PRD al momento della registrazione del debito sul portale SIAN, invitando la ditta interessata a riportare lo stesso "numero univoco" nell'ambito della causale del versamento;
 - la quantificazione delle somme indebitamente percepite calcolate con le modalità stabilite dall'Organismo pagatore AGEA con la nota prot. n. DSRU.2012.1522 del 13 luglio 2012;
 - modalità e tempi di restituzione;
 - entro 7 giorni dalla data di ricezione dell'avviso di ricevimento della raccomandata trasmessa al beneficiario, trasmette all'Area Coordinamento e Programmazione Comunitaria copia della richiesta bonaria e copia dell'avviso di ricevimento; in caso di mancata ricezione dell'avviso di ricevimento, entro 30

giorni dalla data di protocollo della raccomandata spedita alla ditta, il GAL dovrà comunque trasmettere la copia della richiesta bonaria all'Area Coordinamento e Programmazione Comunitaria specificando che non è disponibile l'avviso di ricevimento;

- l'Area Coordinamento e Programmazione Comunitaria, entro 7 giorni dalla data di ricevimento di dette copie dal GAL, provvede a:
 - registrare gli estremi dell'avviso di ricevimento nella PRD;
 - inserire nella PRD la scansione della richiesta bonaria di restituzione e dell'avviso di ricevimento;
 - chiudere nella PRD l'“istruttoria regionale”, per consentire ad AGEA la registrazione del debito nella Banca Dati Debitori (BDD).

La Regione potrà comunque richiedere ad AGEA la riapertura della “istruttoria regionale” per la registrazione di eventuale nuova documentazione derivante da comunicazioni del debitore al GAL competente che provvederà a trasmetterle tempestivamente alla Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura Area Coordinamento e Programmazione Comunitaria (avvenuta restituzione, ricorso amministrativo, ecc.) o dalla necessità di un supplemento d'istruttoria.

Sul portale SIAN è disponibile la “guida operativa ASRA-C3-PRD” per l'utilizzo dell'applicazione PRD.

A seguito della chiusura della fase della “istruttoria regionale” sul portale SIAN, l'AGEA provvederà a svolgere le proprie verifiche che determineranno l'archiviazione del fascicolo, nel caso il debito risulti estinto, oppure l'incameramento della garanzia fideiussoria, se presente ed in corso di validità, oppure l'iscrizione del debito nella BDD.

Qualora, a seguito di eventuale ricorso, il provvedimento di decadenza dovesse essere annullato il beneficiario sarà riammesso ai pagamenti e si dovrà procedere al pagamento delle domande eventualmente sospese.

Sulla base della legge n. 289 del 27/12/2002 - art. 25 – comma 1 e 4, non vengono richieste restituzioni di importi indebitamente percepiti inferiori o uguali a 12 Euro; non sono concesse erogazioni per importi inferiori a 12 Euro.

3. Decadenza a seguito di “controllo esterno”

In tal caso, il procedimento di decadenza/revoca viene attivato dal GAL non appena avrà acquisito un verbale “esterno” redatto da un Organo di Polizia Giudiziaria (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia, Corpo Forestale, ecc). Nell'eventualità il verbale “esterno” sia stato notificato esclusivamente alla Direzione Regionale Agricoltura, l'Area Coordinamento e Programmazione Comunitaria provvederà a trasmetterlo al GAL competente.

Il GAL, una volta venuto in possesso del verbale “esterno” può procedere direttamente, sulla base dello stesso verbale, alla predisposizione degli atti in analogia a quanto stabilito al precedente punto 2, oppure attivare, per mezzo delle strutture previste dal proprio regolamento interno, l'effettuazione di ulteriori verifiche in merito alle irregolarità riscontrate nei confronti del beneficiario degli aiuti.

Nel caso le verifiche in argomento non confermino le risultanze del verbale “esterno” il GAL non darà seguito alla pronuncia della decadenza dagli aiuti. Di tale decisione il GAL provvede ad informare l’Area Coordinamento e programmazione Comunitaria specificando i motivi per i quali non procede.

4. Decadenza a seguito di “rinuncia”

La rinuncia volontaria da parte del beneficiario al contributo concessogli, intervenuta dopo l’ammissione a finanziamento della domanda di aiuto, comporta la decadenza totale dal contributo stesso.

Se il beneficiario non ha percepito alcun pagamento, il procedimento di pronuncia della decadenza si attiva con la predisposizione da parte del Direttore Tecnico del GAL di una proposta di decadenza totale dall’aiuto che sottopone all’approvazione formale del CdA del GAL il quale adotta il relativo atto che trasmette alla Direzione Regionale Agricoltura Area Coordinamento e Programmazione Comunitaria motivandolo con la rinuncia comunicata dal beneficiario.

In tale caso, i 30 giorni previsti per adottare l’atto ed inviarlo alla Direzione Regionale Agricoltura Area Coordinamento e Programmazione Comunitaria decorrono dalla ricezione della rinuncia.

Qualora, invece, la rinuncia da parte del beneficiario è successiva alla erogazione di un pagamento, il procedimento segue per intero le fasi descritte al precedente paragrafo 2.

5. Modalità e tempi di restituzione

La restituzione di somme a seguito della pronuncia di decadenza può avvenire con due modalità diverse:

- **restituzione** tramite pagamento diretto effettuato dall’interessato sul conto corrente di contabilità speciale n° 1300 denominato “AGEA – Aiuti ed Ammassi Comunitari”.

La restituzione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di decadenza. Nei 7 giorni successivi alla scadenza del termine per il pagamento, l’interessato è tenuto a presentare al GAL, alla Direzione Regionale Agricoltura Area Coordinamento e programmazione comunitaria e all’AGEA, copia della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento.

- **compensazione** con eventuali ulteriori pagamenti posti in liquidazione dalla Regione a favore del soggetto debitore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui ai titoli III e IV del reg. CE n. 1698/2005 e del reg. CE n. 73/2009.

Detta compensazione viene effettuata in automatico dal sistema SIAN, fino alla concorrenza dell’indebitato, una volta che questo è stato iscritto da AGEA nella BDD, successivamente alla chiusura della “istruttoria regionale” nella PRD. La compensazione non viene effettuata in presenza di una garanzia fideiussoria da incamerare.

Nel caso in cui il beneficiario non restituisca le somme dovute nei tempi stabiliti e non dovessero sussistere, nell’arco temporale di 6 mesi, pagamenti atti a compensare il debito, l’Ufficio Contenzioso Comunitario (UCC) di AGEA provvederà ad attivare la procedura per il recupero coattivo del credito.

6. Modalità di calcolo degli interessi

In conformità a quanto disposto dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 65/2011, in caso di pagamento indebitamente percepito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati a decorrere dalla data di notificazione dell'obbligo di restituzione, utilizzando il tasso legale in vigore alla stessa data. Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento sia avvenuto per errore delle autorità competenti.

Il periodo di tempo per il quale devono essere applicati gli interessi varia a seconda della modalità di restituzione:

- nel caso di restituzione tramite pagamento diretto da parte del soggetto debitore, il periodo di tempo è quello intercorrente tra la data di notificazione al beneficiario dell'obbligo di restituzione ai sensi del citato art. 5 del Reg. (UE) n. 65/2011 e quello della restituzione delle somme indebitamente percepite.
- Nel caso della compensazione, il periodo di tempo è quello intercorrente tra la data di notificazione al beneficiario dell'obbligo di restituzione e quella di autorizzazione della liquidazione relativa al pagamento che si intende utilizzare per effettuare la stessa compensazione.

L'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Se il beneficiario ha agito in buona fede il suddetto periodo è ridotto a quattro anni.